

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI FIANO ROMANO

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE
"MARA SCHIARINI"**

L'anno duemilaventuno, il giorno, del mese di, in Fiano Romano, nella residenza comunale, sita in Piazza Matteotti n. 2, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. Mario Rogato, Segretario Generale titolare del Comune di Fiano Romano (RM), a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. C) del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, senza l'assistenza di testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

Vito Dionisi nato a il C.F., in qualità di Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario giusto decreto sindacale n. del del COMUNE DI FIANO ROMANO C.F. 01460220583 con sede in Fiano Romano Piazza Matteotti 2 e domiciliato per la carica presso il Comune medesimo;

.....nata a il C.F., in qualità di della società P. IVA con sede legale in Via n. ed ivi domiciliato,

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Segretario sono personalmente certo, con quest'atto convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

1. con determinazione del Dirigente del Settore I Amministrativo – Finanziario n. (Progr. gen.....) del, esecutiva ai sensi di legge, veniva indetta una gara d'appalto a procedura aperta in ambito U.E. per l'affidamento in appalto della gestione di servizio per la gestione dell'Asilo Nido Comunale "Mara Schiarini;
2. ai sensi della citata determinazione, l'importo a base d'asta veniva stabilito in complessivi € (.....) IVA ed oneri inclusi;
3. Nella sopracitata gara hanno partecipato n. (.....) imprese
4. Nella seduta di gara del l'appalto è stato aggiudicato, in via provvisoria, alla che ha offerto un ribasso del% (.....) sull'importo posto a base d'asta pari ad € oltre IVA e oneri della sicurezza pari a € non soggetti a ribasso;
5. Tale costo è onnicomprensivo di tutti i costi per la realizzazione del servizio medesimo come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto

6. L'importo sopra citato è riferito all'intera durata del rapporto contrattuale pari ad anni scolastici (coincidenti con le date di inizio e di fine dell'anno scolastico) e per un importo complessivo del servizio da appaltare per l'intera durata pari a complessivi € oltre iva e oneri della sicurezza pari a € non soggetti a ribasso;
7. Con determinazione Responsabile del P.E.G. 3 n. (Progr. Gen. N.) del, venivano approvate le risultanze delle operazioni di gara con la presa d'atto dei verbali e dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore della la cui efficacia veniva subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
8. In data tramite sistema informatizzato tramite la piattaforma Si.Ce.Ant. della Prefettura di Roma, prot. n. 12722, è stata effettuata la richiesta di certificazione antimafia, ad oggi inevasa; precisato che, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto sottoponendo le erogazioni a condizione risolutiva e fatte salve le facoltà di revoca e di recesso nel caso che le informazioni, tardivamente pervenute, attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa;
9. Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara dalle imprese;
10. Visto l'esito positivo (posizione regolare) della verifica di regolarità fiscale ottenuta tramite il sistema AVCPass;
11. Visto il Certificato del Casellario Giudiziale del Titolare dell'Impresa ottenuto tramite il sistema AVCPass;
12. Visto l'esito positivo di tutte le verifiche sul possesso dei requisiti effettuato tramite il sistema AVCPass o tramite altre piattaforme telematiche o procedure specifiche non eseguibili tramite la piattaforma dell'A.N.A.C.;
13. Visti i DURC on line richiesti da questo Ente ed emessi con esito regolare: societàProt. n. INAIL_..... del con validità fino al
14. La determinazione di aggiudicazione del P.E.G. 3 n. - Progr. Gen. N. del è efficace in ossequio a quanto previsto dell'art. 32, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
15. Con nota prot. n. del si è provveduto a richiedere all'impresa tutta la documentazione necessaria per la stipula del presente atto relativa a garanzie, cauzione definitiva, diritti di segreteria e spese di contratto;
16. (eventuale) con nota prot. n. del si comunicava alla Ditta affidataria che il rapporto contrattuale e l'effettivo inizio dell'erogazione del servizio sarebbero decorsi dalla

data, in esecuzione anticipata anche in pendenza delle formalità previste per la stipulazione/sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

Dato, inoltre, atto che il Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario dichiara l'assenza di motivi ostativi alla stipula del contratto;

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per quanto non allegato, che le stesse espressamente dichiarano di conoscere, dispensando l'ufficiale rogante dalla lettura, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Comune Fiano Romano, come sopra rappresentato, conferisce all'appaltatore, che accetta, l'appalto relativo al servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Mara Schiarini" secondo la documentazione di gara approvata dalla Stazione Appaltante e fornita all'appaltatore in sede di gara.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL PRESENTE ATTO

1. Tale servizio va espletato secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e suoi allegati, che, sebbene non materialmente allegati al presente sono trasmessi alla ditta depositati agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'impresa dovrà inoltre attenersi alle condizioni contrattuali stabilite con determinazione del Dirigente del Settore I Amministrativo – Finanziario n. (Progr. gen.) del, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l'affidamento ai sensi dell'art. del D.Lgs. 50/2016, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO.

1. Il contratto di servizio ha durata tre anni educativi (2021/22 – 2022/23 – 2023/24) con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità educativa (11 mesi) e decorre orientativamente dal 1 settembre 2021. Alla scadenza, l'accordo contrattuale si intende risolto, senza ulteriori formalità.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dovuto dal comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi euro (.....) di cui € (.....) per svolgimento del servizio – oltre iva al 5% .

ART. 5 – PAGAMENTI.

1. Il pagamento dei compensi avverrà entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura, previo accertamento dell'esatta esecuzione degli adempimenti contrattuali e previa acquisizione ex art. 16 bis, comma 10 del D.L. 185/2008 del DURC che attesti la regolarità

contributiva dell'appaltatore e ex art. 17bis del D.Lgs n. 241/97 del DURF che attesti la sussistenza dei requisiti in materia di versamento di ritenute Irpef. Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti, in via definitiva, l'irregolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria o in mancanza di presentazione del DURF o della documentazione atta a dimostrare la posizione regolare per il versamento delle ritenute Irpef. Il Comune si impegna procedere alla richiesta telematica del DURC o del DURF alla ditta affidataria del servizio con modalità e tempi tali da consentire il rispetto del termine di pagamento di cui al presente articolo.

2. Per le fatture di importo superiore ad € 5.000,00 il relativo pagamento è subordinato alla verifica di cui al Decreto Mef. N. 40 del 18/01/2008.
3. Il Comune pagherà all'impresa affidataria il corrispettivo mensile massimo di € (.....) per l'intera durata del contratto articolata su tre anni educativi (33 mensilità) oltre una ulteriore annualità educativa per l'eventuale rinnovo (11 mensilità), così come determinato in sede di affidamento del servizio ai sensi dell'art. del D.Lgs. 50/2016, per 60 (sessanta) bambini effettivamente frequentanti, pari ad € (.....) per bambino.
4. In caso di attivazione di ulteriori posti, rispetto a quelli sopraindicati, non vi sarà aggravio di spese a carico dell'Amministrazione Comunale e, pertanto, il corrispettivo mensile rimarrà immutato.

ART. 6- RESPONSABILITÀ.

1. L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio appaltato, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte delle Società Assicuratrici.
2. L'impresa ha provveduto alla sottoscrizione di specifica polizza assicurativa per l'intera durata dell'appalto a copertura dei danni di esecuzione del servizio di importo pari a € (.....) per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale minimo di € 10.000.000,00 per sinistro e per persona e per la Responsabilità Civile verso Operatori (RCO) di € 5.000.000,00 per sinistro e 3.500.000,00, per ogni sinistro e per persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dal presente appalto ed Infortuni pari a € 150.000,00 per morte € 150.000,00 per invalidità permanente € 10.000,00 per spese mediche € 500,00 per spese di trasporto diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno (art. 103 del D.Lgs 50/2016 – polizza n. – stipulata con). L'impresa, inoltre, si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa a questa

derivare da terzi a causa del mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o colpa nell'adempimento degli stessi.

3. Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'impresa che è obbligata a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

ART. 7 - PENALI.

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del capitolato da parte dell'impresa, verranno applicate le penali di cui al capitolato medesimo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 28 e che qui si intendono integralmente riportate.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Nel caso di inadempienze e/o inefficienza nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune potrà avvalersi della risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dall'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi indicati dal capitolato e qualora le informazioni del Prefetto di cui all'art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

ART. 9 - CONTROLLI.

1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo della gestione del servizio, avvalendosi dell'Ufficio Servizi Sociali competente, riservandosi la facoltà di apportare variazioni temporanee o definitive, preventivamente concordate con l'impresa, alle modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
2. La vigilanza sul servizio competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto, e la eserciterà con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Il Comune potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio, modifiche, preventivamente concordate con l'impresa, su quanto faccia parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente contratto, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ.

1. L'impresa si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

ART. 11 - CONTROVERSIE.

1. Le controversie che dovessero insorgere tra l'impresa e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del presente contratto, sono regolamentate dall'art. 34 del Capitolato

Speciale d'Appalto. Fino alla soluzione della controversia l'impresa non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato.

ART. 12 - SPESE.

1. Il presente appalto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i.
2. Le spese relative alla stipula del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'esecutore, che dichiara di accettarle.
3. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
4. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissa in € 45,00 (quarantacinque/00). Nel caso specifico il contraente, trattandosi di ONLUS, usufruisce dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo (D. Lgs. n. 117/2017 art. 82 c. 5) e della riduzione al 50% del pagamento dei diritti di segreteria. Le imposte di registro e saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico, utilizzando il software Patto Digitale. Il contratto sarà prodotto all'agenzia dell'Entrate mediante piattaforma Sister, ai fini e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 – GARANZIE

1. A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'impresa ha costituito cauzione definitiva di € (.....) pari al 5 % dell'importo contrattuale (oppure pari ad una percentuale inferiore se quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ecc) mediante polizza fideiussoria n.....periodo stipulata con secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 14 - DOMICILIO LEGALE.

1. L'impresa dichiara il proprio domicilio legale in in Via n. Tutte le intimazioni e le notifiche dipendenti dal presente contratto saranno fatte presso la suddetta sede.

ART. 15 - SUBAPPALTO.

1. Non è ammesso il subappalto. E' possibile per l'operatore economico affidare a terzi alcune attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 16 - PRIVACY.

1. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'atto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art.13 del Reg. UE n. 679/2016 e dalla normativa nazionale in materia di trattamento dati, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Il Comune, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente atto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa del Comune stesso, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto di quanto definito art. 5 e 6 del REG UE 679/2016.
4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679.
5. Il Comune quale Titolare del trattamento dei dati personali, valutato che l'Affidatario sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l'idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, lo designa in virtù dell'art. 28 del Reg. CE 679/2016 quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
6. Si rileva che l'Affidatario esegue il trattamento dei dati personali di titolarità del Comune esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività affidategli di cui all'oggetto del presente atto, con osservanza, financo, delle norme di deontologia professionale, del segreto professionale e del segreto d'ufficio e tutela della privacy in genere.
7. La designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente atto tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina in capo all'Affidatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
8. Tale nomina è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

ART. 17 - RINVIO.

1. Per quanto sopra non previsto nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contrattuali previste dal Codice Civile, dal codice degli appalti e dalla normativa vigente in materia e del codice di comportamento dell'Ente.

Io Segretario Comunale, richiesto dalla stazione appaltante ed all'appaltatore, ho ricevuto questo atto predisposto da persona di fiducia in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 – comma 3 del Codice dei Contratti) composto da n. facciate a video, di cui l'ultima scritta in parte, del quale ho dato lettura ai componenti ad eccezione degli allegati in esso richiamati essendo loro ben noti per espressa dispensa avutane dalle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me Segretario lo sottoscrivono in modalità elettronica.

Letto, confermato e sottoscritto

IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Il Dirigente del Settore I FIRMA DIGITALE

IN RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

Il/La Dott./Dott.ssa FIRMA DIGITALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Mario Rogato FIRMA DIGITALE